

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4939 del 18/09/2017
Oggetto	Concessione per occupazione di area del demanio idrico del Torrente Lavino mediante attraversamento con guado privato carrabile e pista privata nel comune di Monte San Pietro (BO) località Badia. Pratica BO15T0121 Russo Pietro e co-intestatari.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5076 del 14/09/2017
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI

Questo giorno diciotto SETTEMBRE 2017 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI, determina quanto segue.

Visti:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche";
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge n. 37/1994, "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" con particolare riferimento all'Art.115;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare l'art. 141 relativo alla Gestione dei Beni di Demanio Idrico;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la DGR n. 3939/1994;
- la Direttiva adottata dal Comitato Istituzionale con Delibera n. 3/2 del 20 ottobre 2003 e s.m.i.;
- la Delibera di Giunta 7 giugno 2007 n. 895, la Delibera di Giunta 29 giugno 2009 n. 913, la Delibera di Giunta 11 aprile 2011 n. 469 e la Delibera di Giunta 29 ottobre 2015 n. 1622 che hanno modificato la disciplina dei canoni di concessione delle aree del Demanio Idrico ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004;
- la deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";
- la Determinazione dirigenziale del Direttore Tecnico di ARPAE n. 353 del 21/04/2017 avente ad oggetto "Direzione tecnica. Avocazione ad interim in capo al Direttore Tecnico degli incarichi dirigenziali di Responsabile di Direzione Laboratorio Multisito e di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni".

PRESO ATTO che con istanza corredata degli elaborati tecnici, presentata in data 03/08/2015 e assunta a prot. n. PG.2015.0554395 in data 03/08/2015, è stata chiesta la concessione per l'occupazione di

area del demanio idrico del corso d'acqua Torrente Lavino, in località Badia nel comune di Monte San Pietro (BO), foglio 50 parte mappale 76 e foglio 51 parte mappale 71-45-46, mediante attraversamento con guado carrabile e tratto di pista di accesso a fondi privati, da:

- Vignudelli Giuseppe, C.F. VGNGPP20L05F627R, residente nel Comune di Zola Predosa, in via Gesso 181;
- De Rosa Anna, C.F. DRSNNA45M58H394H, residente nel Comune di Monte San Pietro, via Toscana 42/2;
- Eurozola Immobiliare Srl, C.F. 02299831202, con sede legale nel Comune di Zola Predosa, via Gesso 147;
- Russo Pietro, C.F. RSSPTR41H29H394K, residente nel Comune di Monte San Pietro, via Toscana 42/2;

VISTO l'atto con il quale si delega Russo Pietro a firmare le pratiche, sottoscritto dagli altri intestatari il 7/07/2015 e controfirmato per accettazione dal delegato;

DATO ATTO che la domanda è stata pubblicata, ai sensi dell'Art. 22 comma 3 della L.R. 7/2004, sul B.U.R.E.R.T. n.123 del 03/05/2017 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni o osservazioni, né domande in concorrenza;

VISTA la nota del Servizio Tecnico di Bacino Reno, prot. n. PG.679894 del 21/09/2015, con cui si emette nelle more della conclusione del procedimento di concessione, l'autorizzazione idraulica al progetto per la costruzione del guado in considerazione del fatto che "(...)il guado esistente risulta non più praticabile in quanto per motivi legati alla sua vetustà e alla sua fragilità si è determinato il collasso della struttura(...)";

PRESO ATTO dell'istanza di variazione del progetto di costruzione del guado, inviata con nota del Geometra Marchi Vittorio, corredata da allegati tecnici e assunta a prot. n. PC.2016.0023773 del 13/09/2016.

VISTA l'autorizzazione idraulica alla variazione del progetto di costruzione del guado PC.2016.0024751 del 19/09/2016 rilasciata dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Servizio - Area Reno e Po di Volano - sede di Bologna.

PRESO ATTO del nulla osta idraulico, registrato al protocollo con n. PGDG/2017/0004235 del 20/04/2017 e rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Area Reno e Po di Volano - sede di Bologna, con il quale sono state indicate le prescrizioni cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione;

DATO ATTO che l'area non è ricompresa in zona SIC ZPS né in un'area protetta;

VISTA la risultanza dell'istruttoria tecnica interna condotta dal Servizio Tecnico di Bacino Reno con la quale, con riferimento al guado pre-esistente, pratica B008T0275, individuato al foglio 51 mappale 71 antistante in località Badia nel comune di Monte San Pietro (BO), si constata che tale guado, a servizio delle proprietà dei richiedenti, risulta demolito ad opera di piena del Torrente Lavino e si quantificano indennità pregresse, pari a € 1.285,00 dal 2011 al 2015;

VISTA la richiesta di archiviazione della sopracitata pratica cod. BO08T0275 relativa al guado pre-esistente, registrata con n. prot. 817339 del 09/11/2015;

VERIFICATO che il richiedente è in regola con il pagamento dei canoni per l'uso pregresso dell'area dal 2011 al 2015;

CONSIDERATO che la richiesta con le modifiche tecniche apportate è compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico, di tutela del buon regime e della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Area Reno e Po di Volano - sede di Bologna;

RITENUTO pertanto:

- sulla base delle risultanze della predetta istruttoria tecnico-amministrativa, che la concessione relativa all'attraversamento del corso d'acqua Torrente Lavino, mediante guado privato stradale e pista privata nel comune di Comune di Monte San Pietro (BO), loc. Badia, foglio 50 parte mappale 76 e foglio 51 parte mappali 71-45-46, possa essere consentita;
- di fissare il canone per l'annualità 2017 in € 302,80;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

1. ha sottoscritto il Disciplinare di Concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale in data 10/07/2017;
2. ha versato alla Regione Emilia-Romagna:
  - a) l'importo relativo alle spese d'istruttoria pari a € 75,00 (settantacinque/00);
  - b) l'importo relativo alla annualità di canone di concessione 2017 pari a € 302,80 (trecentodue/80);
  - c) l'importo relativo al deposito cauzionale pari a € 302,80 (trecentodue/80) a garanzia dei propri obblighi, che verrà restituito qualora risultino adempiuti tutti gli obblighi relativi alla concessione al termine della stessa;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

#### **DETERMINA**

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di concedere a

**Vignudelli Giuseppe**, C.F. VGNGPP20L05F627R, residente nel Comune di Zola Predosa, in via Gesso 181,

**De Rosa Anna**, C.F. DRSNNA45M58H394H, residente nel Comune di Monte San Pietro, via Toscana 42/2,  
**Eurozola Immobiliare Srl**, C.F. 02299831202, con sede legale nel Comune di Zola Predosa, via Gesso 147,  
**Russo Pietro**, C.F. RSSPTR41H29H394K, residente nel Comune di Monte San Pietro, via Toscana 42/2,

la concessione, nel rispetto dei diritti dei terzi, relativa all'attraversamento del corso d'acqua Torrente Lavino, mediante guado privato stradale e pista privata nel comune di Comune di Monte San Pietro (BO), loc. Badia, foglio 50 mappale 76 e foglio 51 mappali 71-45-46, così come riportato negli elaborati tecnici presenti nel fascicolo depositato agli atti;

2. di assoggettare la concessione alle condizioni generali e prescrizioni tecniche di cui all'allegato Disciplinare;
3. di stabilire la scadenza della Concessione al **31/12/2028**;
4. di stabilire che le comunicazioni previste dal disciplinare di concessione dovranno essere inoltrate sia a questa Agenzia che dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
5. di stabilire nella misura di **€ 302,80** (trecentodue/80) il canone per il 2017, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla presente concessione, dando atto che l'annualità 2017 è già stata versata;
6. di stabilire che il versamento del canone, per le annualità successive a quella in corso, andrà effettuato con cadenza annuale entro e non oltre la data del 31 marzo dell'anno di riferimento sul conto corrente IT36R0760102400001018766509 intestato a REGIONE EMILIA ROMAGNA STB - Affluenti Reno;
7. di dare atto che il deposito cauzionale costituito in € 302,80 (trecentodue/80) è stato versato;
8. di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione procederà alla riscossione coattiva secondo quanto prescritto dall'art. 51 della legge regionale 22/12/2009, n.24;
9. di dare atto che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'Art. 5 del DPR 26/04/86 n. 131 risulta inferiore a € 200;
10. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
11. che l'originale del presente atto e dell'allegato disciplinare, è conservato presso l'archivio informatico di A.R.P.A.E. e sarà consegnata al concessionario una copia conforme;
12. di dare atto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
13. di rendere noto al destinatario che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione entro 60 (sessanta) giorni dalla sua

notificazione al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 18, 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e all' Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni;

14. Di precisare inoltre:

- che l'importo relativo al deposito cauzionale è introitato sul Capitolo 07060 "Depositi cauzionali passivi" U.P.B. 6.20.14000 - Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
- che l'importo relativo al canone annuo è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di Concessione per l'utilizzazione del demanio idrico (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)" U.P.B. 3.7.6150 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
- che l'importo relativo alle spese di istruttoria di cui si è dato atto in premessa è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e delle LL. 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)" U.P.B. 3.6.6000 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;

15. di dare atto che secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

16. di notificare il presente atto al concessionario tramite raccomandata.

Il Direttore Tecnico  
Dott. Franco Zinoni

**ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE**

## **DISCIPLINARE DI CONCESSIONE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione da parte dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia - Area coordinamento e rilascio concessioni, pratica BO15T0121, a favore di:

- Vignudelli Giuseppe, C.F. VGNGPP20L05F627R, residente nel Comune di Zola Predosa, in via Gesso 181;
- De Rosa Anna, C.F. DRSNNA45M58H394H, residente nel Comune di Monte San Pietro, via Toscana 42/2;
- Eurozola Immobiliare Srl, C.F. 02299831202, con sede legale nel Comune di Zola Predosa, via Gesso 147
- Russo Pietro, C.F. RSSPTR41H29H394K, residente nel Comune di Monte San Pietro, via Toscana 42/2;

dando atto che Russo Pietro è delegato a firmare le pratiche con atto sottoscritto dagli altri intestatari il 7/07/2015.

### **Articolo 1**

#### **OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

La concessione riguarda l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Torrente Lavino mediante guado privato stradale e pista privata nel comune di Comune di Monte San Pietro (BO), loc. Badia, foglio 50 mappale 76 e foglio 51 mappali 71-45-46.

L'area demaniale oggetto della concessione è precisamente individuata negli elaborati cartografici conservati agli atti di A.R.P.A.E.

### **Articolo 2**

#### **DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE**

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto con durata sino al 31/12/2028.

La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

### **Articolo 3**

#### **CANONE, CAUZIONE E SPESE**

a. Il Concessionario deve corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, il canone annuo fissato in € 302,80 (trecentodue/80). In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n.24.

b. Il canone per l'anno 2017 è fissato in € 302,80.

c. L'importo del canone, ai sensi dell' Art.8 della L.R. 2/2015, sarà aggiornato o rideterminato annualmente in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata

automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

d. L'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi del Concessionario è pari ad € 302,80 (trecentodue/80). La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti gli obblighi connessi con la concessione.

e. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

#### **Articolo 4**

##### **OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

a. Il concessionario non deve apportare alcuna variazione alle opere, come descritte nell'elaborato grafico agli atti, e alla destinazione d'uso, né modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

b. Ogni variazione delle opere oggetto della presente concessione, nonché qualsiasi successivo intervento dovranno essere preventivamente autorizzati da ARPAE, previo nulla osta dell'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile (ARSTPC).

c. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare - a proprie spese - quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

d. A seguito dell'adozione del provvedimento di concessione, si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta da inviare ad ARPAE e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile i soli lavori necessari di manutenzione ordinaria dell'opera realizzata e di pulizia del tratto interessato.

e. Il concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

f. Nel caso in cui venissero autorizzati dall'Amministrazione competente lavori nell'alveo del corso d'acqua dovrà essere acquisito il parere previsto dall'art. 9, L.R. 11/2012.

a. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

g. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere

l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Il ripristino e il risarcimento di eventuali danni a terzi, conseguenti ai lavori di manutenzione o alla presenza del manufatto oggetto della presente concessione, sono a carico del concessionario.

h. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per eventuali danni che dovessero essere causati alle opere eseguite o per limitazioni all'uso, conseguenti a piene del corso d'acqua, frane, alluvioni e altre cause naturali o intervenuti a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Amministrazione competente.

i. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.

j. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

k. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere.

l. Il concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

m. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

## **Articolo 5**

### **CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI**

#### **DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO**

1. L'opera dovrà essere sempre tenuta in perfetto stato di manutenzione; in particolare il Concessionario dovrà provvedere agli interventi di gestione della vegetazione erbacea ed arborea per un tratto compreso tra 25,00 m. a monte e 25,00 m. a valle del guado, su entrambe le sponde. Lo smaltimento dovrà essere effettuato secondo la normativa vigente.

2. Il concessionario dovrà provvedere ad eliminare eventuali occlusioni presenti all'interno dei condotti costituiti da elementi scatolari spostando a valle del guado la ghiaia eventualmente bloccata a monte del guado stesso. I lavori nell'alveo e sulle sponde del corso d'acqua finalizzati alla conservazione dell'opera sopra descritta sono a carico del Concessionario.

3. Gli oneri per eventuali adeguamenti alle opere concesse, che si rendano necessari al fine di permettere lavori di sistemazione idraulica (inalveamenti, risagomature spondali, rettifiche del profilo ecc.), nonché i lavori da effettuarsi per porre rimedio ad eventuali effetti negativi sul corso d'acqua dovuti all'opera (deposito di materiali, deviazione e/o ramificazione della corrente, innesco e/o accentuazione di erosioni, scalzamento di opere di difesa, intercettamento di rami e tronchi d'albero ecc. ecc.), sono ad esclusivo e totale carico del Concessionario.

## **Articolo 6**

### **SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE**

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. In tal caso il Concessionario dovrà provvedere, a proprie spese, a demolire tutta o parte dell'opera autorizzata, senza alcun diritto di rivalsa.

## **Articolo 7**

### **DECADENZA DELLA CONCESSIONE**

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la subconcessione a terzi.

## **Articolo 8**

### **RIPRISTINO DEI LUOGHI**

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. In particolare, il concessionario è tenuto a demolire e a smaltire completamente l'opera realizzata a proprie cure e spese e a realizzare gli eventuali interventi che si rendessero necessari per garantire la stabilità dell'alveo anche in assenza del guado.

Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire,

prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Per accettazione:

---

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**